

Roma 19/07/2021
Prot. U/2021/4863

Spett.li Aziende Associate

Oggetto: Disposizioni sulle modalità di comunicazioni al Fondo del Dichiarazione premio di risultato

In base alla risoluzione AE 55/2020 del 25/09/2020, l'onere di comunicare al Fondo Pensione la contribuzione derivante da premio di produttività non ricade sull'iscritto ma sul datore di lavoro.

“In considerazione delle caratteristiche del Piano, la contribuzione aggiuntiva ai fondi di previdenza complementare può essere qualificata quale onere deducibile che non concorre alla formazione del reddito ai sensi della lettera h) del comma 2 dell'articolo 51 più volte richiamato, sempreché risultino rispettate le condizioni e i limiti previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del Tuir.

Considerato che il versamento è effettuato direttamente dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare, nonché riportato nella Certificazione Unica rilasciata al dipendente, quest'ultimo non è tenuto ad alcuna comunicazione alla forma di previdenziale complementare in relazione al credito welfare destinato a tale finalità.”

Fino ad oggi, in base al precedente orientamento normativo, le operazioni di “dichiarazione di premio di produttività” utili alla corretta trattazione fiscale, sono state censite da appositi moduli ricevuti dall'iscritto.

Per assecondare il nuovo orientamento abbiamo:

- Eliminato il relativo modulo “Modulo Versamento Premio di Risultato” dall'area modulistica del sito web di Alifond.
- Registrato le operazioni di “dichiarazione di premio di produttività” da lista di contribuzione: infatti per l'attività di riconciliazione, l'azienda dovrà continuare ad inviare la distinta di contribuzione, inserendo nell'apposito tracciato, il codice operazione di tipo PR con importo nella sola fonte azienda,

RingraziandoVi sin da ora per la gentile collaborazione, rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

IL DIRETTORE
Sandro Petrini

